

ORDINE AVVOCATI DI TERNI

Terni, lì 17.05.2016

A TUTTI
GLI ISCRITTI
LORO SEDI

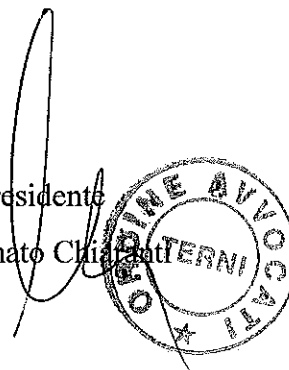
Prot. 871/12

Oggetto: Regolamento per la difesa di ufficio

Si rimette per opportuna conoscenza copia del Regolamento dei difensori di ufficio adottato dal Consiglio dell'Ordine di Terni in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (D.Lgs. 30.01.2015 n. 6 e Regolamento C.N.F. 22.05.2015).

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Renato Chiarlati



All. c.s.

ORDINE AVVOCATI DI TERNI

*C.so del Popolo, 40 – Terni
Tel. 0744/309558- Fax 0744/300140
e-mail: consiglio@ordineavvocati.terni.it
pec: ord.terni@cert.legalmail.it*

REGOLAMENTO PER LA DIFESA DI UFFICIO

Art. 1 LISTE CIRCONDARIALI

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, in osservanza di quanto disposto all'art. 10 co. 1 lett. b) del Regolamento, istituisce due liste separate per la nomina dei difensori d'ufficio a seconda della disponibilità alla reperibilità.

2. Una prima lista, di seguito denominata "*Lista atti urgenti*", sarà dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino la propria disponibilità ad essere reperibili per indagati o imputati detenuti e atti urgenti. Una seconda lista, di seguito denominata "*Lista Liberi*", sarà invece dedicata ai difensori d'ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'elenco nazionale o successivamente, dichiarino di rendersi disponibili ad essere nominati d'ufficio in relazione ad indagati e imputati liberi.

La nomina in entrambe le liste avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti all'elenco per mezzo del servizio call-center.

3. Il Consiglio dell'Ordine predispone, inoltre, una ulteriore lista denominata "*Lista reperibilità*" contenente turni giornalieri di difensori che dovranno garantire la propria reperibilità presso il Tribunale ordinario di Terni ed il Giudice di Pace di Terni, di Orvieto e di Città della Pieve. Il Consiglio dell'Ordine, nella predisposizione dei turni della "*Lista reperibilità*" per il Giudice di Pace di Terni, Orvieto e Città della Pieve, terrà conto della distanza dell'iscritto rispetto alla sede.

Il predetto turno ha carattere giornaliero, con inizio della reperibilità, alle ore 09.00 e termine alle ore 09.00 del giorno seguente.

I turni sono così ripartiti secondo un elenco che verrà predisposto dal Consiglio dell'Ordine ogni tre mesi e comunicato tempestivamente agli iscritti alle liste dei difensori d'ufficio.

ART. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. La domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale deve essere presentata, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine che provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio

2015 n. 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l'accoglimento o il rigetto della domanda.

2. In osservanza a quanto disposto dall'art. 29 co. 1-*bis* del D.lgs. 28 luglio 1989, alla domanda di inserimento nell'elenco unico nazionale il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense parere favorevole all'accoglimento solamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

3. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b), si ritiene idonea la documentazione attestante la partecipazione ad almeno 10 udienze all'anno, escluse quelle di mero rinvio, per ciascuno dei cinque anni precedenti il momento di presentazione della domanda.

4. Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine tiene altresì in particolare considerazione che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento.

ART. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE

1. Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'elenco nazionale, e segnatamente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e dall'art. 5 del Regolamento, verifica che l'iscritto:

a) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;

b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 31 dicembre 2012 n. 247.

2. Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera b), l'avvocato iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco

nazionale, documentazione attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

3. Il Consiglio dell'Ordine trasmette la documentazione di cui al comma precedente, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1-quinques, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, così come modificato dal D.lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, e relativo alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'elenco nazionale, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta la decisione relativa all'eventuale cancellazione dell'iscritto.

ART. 4 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE AUTOMATICA PREVISTA DALL'ART. 2 D. LGS. 30.01.2015 N. 6

1. Gli avvocati che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30 gennaio 2015 n. 6, risultavano già iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio predisposti dal Consiglio dell'Ordine di Terni sono iscritti automaticamente, ai sensi dell'art. 2 del citato D.Lgs. ed a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso, nell'elenco nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale Forense.

2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma precedente, l'avvocato deve presentare, a mezzo posta elettronica certificata, al Consiglio dell'Ordine di Terni, idonea documentazione comprovante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali, camerali o dibattimentali, anche quale sostituto processuale e, tra queste, non più di due udienze quale sostituto ex art.97 comma 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace, con esclusione di quelle di mero rinvio.

3. Nel medesimo termine indicato nel comma precedente, l'avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria eventuale disponibilità a rimanere iscritto, anziché ad entrambe le liste circondariali di cui all'art. 1 del presente regolamento, solamente ad una o all'altra delle stesse.

ART. 5 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

1. L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2. L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato:

a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;

- b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla, ed il suo impedimento dovrà essere comunicato all'Autorità Giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 30 disp. att. c.p.p.;
- c) nelle ipotesi di diversi e successivi difensori nominati d'ufficio nel medesimo procedimento penale, deve, qualora nominato da ultimo ai sensi dell'art. 97, comma 4 c.p.p., chiedere che si proceda alla nomina definitiva di un difensore ex art. 97, comma 1 c.p.p., attesa la necessità di tutelare compiutamente il diritto di difesa;
- d) non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente;
- e) deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia ed informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- f) deve cessare dalle sue funzioni quando viene a conoscenza della nomina di un difensore di fiducia;
- g) ove sia impedito a partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell'adempimento dell'incarico;
- h) deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- i) deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97 comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
- j) deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.

ART. 6 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO DI TURNO REPERIBILE

Il difensore di turno sarà assegnato al magistrato indicato in virtù dell'elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine ed è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) Il difensore di turno deve garantire la reperibilità, dalle ore 9,00, segnalando la propria presenza presso il Magistrato assegnato
- b) Il Magistrato provvederà, per il tramite della cancelleria, a rintracciare telefonicamente il difensore di turno reperibile, che si impegna a presenziare nel più breve tempo possibile e comunque in un tempo utile tale da non pregiudicare l'ulteriore corso dell'udienza;
- c) Il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di impedimento di effettuazione del turno (non sono ammesse giustificazioni se non per gravissimi motivi legati al caso fortuito o alla forza maggiore);

- d) Le eventuali sostituzioni nel turno devono essere effettuate solamente da avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, così come previsto dall'art. 97 4° comma, ultimo periodo c.p.p., laddove si prevede che: "Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2°". In questo caso, sarà il sostituto a dover garantire la propria reperibilità;
- e) Il difensore di ufficio dovrà sollecitare il giudice a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica, chiedendo, al Giudice in caso di rinuncia o revoca del mandato, la nomina del difensore ai sensi dell'art 97 c.1 c.p.p., procedendo alla richiesta tramite call center;
- f) Il difensore di ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 30 disp. att. c.p.p. .

ART. 7 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO NAZIONALE

- 1) La mancata o incompleta presentazione con cadenza annuale della documentazione per la permanenza nell'elenco nazionale comporta la cancellazione d'ufficio dell'avvocato.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine avuta notizia del decesso, della sospensione o cancellazione volontaria del difensore, o della definitività di sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense che delibera la immediata cancellazione.
- 3) L'avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'elenco nazionale, può chiedere la cancellazione dall'elenco stesso. Nei casi di cui ai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di re-iscrizione, se non trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

1. Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche delle assenze ingiustificate dei medesimi difensori.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 14.03.2016.

Il Presidente
Avv. Renato Chiarant

